

Bruxelles, 1° agosto 2025
(OR. en)

12057/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0233 (NLE)**

**JUSTCIV 142
CONSOM 152
MARE 31
COMER 114
RELEX 1063**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 419 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 419 final.

All.: COM(2025) 419 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2025
COM(2025) 419 final

2025/0233 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi")

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il trasporto marittimo costituisce un elemento portante del commercio internazionale, in quanto facilita il trasporto via mare di oltre il 90 % delle merci scambiate a livello mondiale. La nave è quindi un bene essenziale senza il quale il commercio globale non sarebbe possibile. Data la sua efficacia in termini di costi, il trasporto marittimo è essenziale per lo sviluppo economico globale. Tuttavia il quadro giuridico internazionale che disciplina il trasporto marittimo incontra spesso ostacoli derivanti dall'assenza di norme uniformi tra le varie giurisdizioni.

Attualmente, nella maggior parte delle giurisdizioni, comprese quelle degli Stati membri dell'Unione europea (UE), gli organi giurisdizionali nazionali sono competenti per ordinare la vendita giudiziaria di una nave al fine di soddisfare un credito fatto valere nei confronti della nave stessa o del suo proprietario. Tali crediti sorgono solitamente nel contesto dell'esercizio di un privilegio marittimo o dell'escussione di un'ipoteca navale a seguito di inadempimento degli obblighi di rimborso. La procedura di vendita giudiziaria è normalmente preceduta dal sequestro della nave.

Sebbene gli sforzi internazionali, in particolare attraverso convenzioni quali la convenzione internazionale sul sequestro delle navi del 1999⁽¹⁾, abbiano portato a una notevole armonizzazione delle norme che disciplinano i sequestri di navi, il regime giuridico applicabile alla vendita giudiziaria di navi rimane frammentato, disciplinato da leggi nazionali divergenti. La situazione è stata parzialmente affrontata con l'adozione, il 7 dicembre 2022, della **convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi")**⁽²⁾, sotto gli auspici della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale ("UNCITRAL"), un organismo istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad essa subordinato. L'UNCITRAL ha invitato tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che desiderano rafforzare il quadro giuridico internazionale per il trasporto marittimo e la navigazione a prendere in considerazione la possibilità di aderire alla convenzione⁽³⁾.

L'adozione di tale convenzione, che si adatta a sistemi giuridici, sociali ed economici diversi, integrerebbe il quadro giuridico esistente in materia di trasporto marittimo e navigazione e promuoverebbe relazioni economiche internazionali stabili. Istituisce un quadro giuridico armonizzato volto a rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo. Conseguisce tale obiettivo stabilendo norme uniformi che disciplinano gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, garantendo che tali vendite conferiscano un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso (esente da ipoteche o vincoli iscritti), nonché facilitando la diffusione di informazioni su vendite giudiziarie future alle parti interessate prima dello svolgimento delle vendite. Il quadro in questione è concepito per salvaguardare in

⁽¹⁾ La convenzione internazionale sul sequestro delle navi del 1999 è stata adottata il 12 marzo 1999 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite/dell'Organizzazione marittima internazionale ("conferenza diplomatica ONU/IMO").

⁽²⁾ Copia certificata conforme: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2022/12/20221207%2011-11%20AM/CH_%20X-21.pdf

⁽³⁾ <https://docs.un.org/en/A/RES/77/100>

pari misura i diritti degli acquirenti, dei proprietari di navi e dei creditori, promuovendo nel contempo la fiducia nel commercio marittimo⁽⁴⁾.

Per i portatori di interessi dell'UE, in particolare i potenziali acquirenti di navi, la convenzione offre solide tutele giuridiche, rafforzando così il commercio marittimo internazionale. Fornendo determinate garanzie e il necessario grado di uniformità, trasparenza e certezza del diritto, che consentono di scambiare liberamente la nave acquistata, è probabile che la convenzione aumenti il valore di realizzo delle navi, in quanto l'eliminazione dei rischi giuridici riduce la necessità di sconti sui prezzi. Ciò andrà a vantaggio di tutte le parti correlate, compresi i creditori. Potrebbe inoltre aumentare la fiducia dei finanziatori dell'UE nel fornire finanziamenti nel settore navale, dal momento che l'acquisto di navi è generalmente finanziato con un'ipoteca navale in cui la principale garanzia di rimborso del finanziatore è la nave stessa. Infine, affrontando le esigenze commerciali del settore marittimo e finanziario, la convenzione mira a rafforzare i mercati finanziari dell'UE e i loro ruoli nel contesto del commercio mondiale.

L'Unione europea ha sostenuto costantemente gli strumenti multilaterali che potenziano la crescita del commercio attraverso una maggiore certezza del diritto e che promuoveranno un'Europa più forte nel mondo. La Commissione, in rappresentanza dell'UE, che ha lo status di osservatore in seno all'UNCITRAL, ha partecipato attivamente al processo negoziale della convenzione di Pechino, sulla base di un mandato conferitole dal Consiglio europeo e delle relative direttive di negoziato⁽⁵⁾. Nel corso del processo di negoziazione in seno all'UNCITRAL, la Commissione ha rappresentato gli interessi dell'UE in vista dell'eventuale firma e ratifica di questo futuro sistema internazionale.

La convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, adottata con successo nel dicembre 2022, è stata aperta alla firma in occasione di una cerimonia svoltasi a Pechino il 5 settembre 2023. Quindici Stati, ossia Arabia Saudita, Burkina Faso, Cina, Comore, El Salvador, Grenada, Honduras, Kiribati, Liberia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria e Svizzera, hanno firmato la convenzione in occasione della cerimonia, cui hanno partecipato alti funzionari e rappresentanti di oltre 30 Stati, tra cui rappresentanti dell'Unione europea⁽⁶⁾. La Repubblica unita della Tanzania e l'Ecuador l'hanno firmata rispettivamente il 21 settembre e il 23 novembre 2023.

Il 30 giugno 2023 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi⁽⁷⁾.

La decisione (UE) 2024/414 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi⁽⁸⁾, negoziata in seno al Consiglio durante la presidenza spagnola⁽⁹⁾, è stata adottata il 21 dicembre 2023.

⁽⁴⁾ Cfr. preambolo della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.

⁽⁵⁾ Cfr. nota punto "I/A" della sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" (n. 9711/22) del 9 e 10 giugno 2022 e il progetto di decisione del Consiglio (n. 9026/22) che autorizza l'avvio di negoziati su una convenzione sugli effetti internazionali della vendita giudiziaria di navi nell'ambito dell'UNCITRAL.

⁽⁶⁾ Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2023/unisl348.html>.

⁽⁷⁾ COM(2023) 343 final - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2023:343:FIN>.

⁽⁸⁾ GU L, 2024/414, 29.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/414/oj> (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202400414.

Il 14 marzo 2024 l'**Unione europea** ha firmato la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi presso la sede delle Nazioni Unite a New York⁽¹⁰⁾. Il **Belgio** ha firmato la convenzione nello stesso frangente dell'Unione⁽¹¹⁾, seguito dal **Lussemburgo** il 24 marzo 2024. In occasione dell'evento celebrativo di Malta per la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, organizzato dal ministero degli Affari esteri ed europei e del commercio di Malta, dal Comité Maritime International e dall'UNCITRAL il 19 giugno 2024, Antigua e Barbuda, Costa d'Avorio, **Cipro, Croazia, Italia, Malta e Spagna** hanno firmato la convenzione⁽¹²⁾, seguiti dalla Libia il 25 settembre 2024, dalla Repubblica dominicana il 30 settembre 2024 e dal Gabon il 18 novembre 2024. Il Ghana ha firmato il 6 gennaio 2025, Panama il 6 marzo 2025 e il Brasile il 22 aprile 2025. Tutto ciò porta a un totale di **33 firmatari**⁽¹³⁾ della convenzione, di cui **7 sono Stati membri dell'UE più l'Unione europea**.

Il 23 maggio 2024 El Salvador è diventato il primo Stato parte a ratificare la convenzione, seguito dalle Barbados l'8 maggio 2025. Conformemente all'articolo 21 della convenzione⁽¹⁴⁾, la convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La firma da parte dell'Unione europea rappresenta un importante passo avanti, a dimostrazione di un fermo impegno politico a compiere progressi verso la ratifica. Questo processo è sostenuto dalla risposta rapida e senza precedenti degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda la firma della convenzione, a indicazione che la convenzione è necessaria per colmare una lacuna nel quadro giuridico dell'UE e del trasporto marittimo internazionale. La sua conclusione e successiva ratifica da parte degli Stati membri sosterranno potenzialmente la crescita del commercio grazie a una maggiore certezza del diritto e promuoveranno quindi un'Europa più forte nel mondo. Ciò contribuirà inoltre a continuare a garantire una politica commerciale trasparente e inclusiva. Di conseguenza l'entrata in vigore della convenzione non dovrebbe essere ritardata inutilmente.

Qualora fosse conclusa a nome dell'Unione, come proposto dalla Commissione, la convenzione darebbe effetti internazionali alle vendite giudiziarie di navi, vendute libere ed esenti da qualsiasi ipoteca e da qualsiasi vincolo, anche ai fini della registrazione della nave, tra gli Stati membri dell'UE che la ratificano e nei confronti di altri Stati contraenti della convenzione.

La presente proposta è in linea con gli obiettivi della Commissione definiti negli orientamenti politici per la Commissione europea (2024-2029)⁽¹⁵⁾, in particolare per quanto riguarda la priorità "Prosperità e competitività". È in linea con l'impegno dell'UE a favore del multilateralismo nelle relazioni internazionali ed è probabile che incoraggi un maggior

⁽⁹⁾ Nelle riunioni del gruppo per le questioni di diritto civile (questioni generali): del 6 settembre 2023 (rif. a: ST 11378 2023 + ADD 1 e ADD 2); del 4 ottobre 2023 (rif. a: ST 13292 2023 + ADD 1) e del 15 novembre 2023 (rif. a: ST 13292 2023 REV 1 + ADD 1 REV1).

⁽¹⁰⁾ L'UE firma conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, il quale prevede che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possa firmare la convenzione. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'Unione europea ha formulato tale dichiarazione indicando la propria competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

⁽¹¹⁾ Per maggiori informazioni cfr.: <https://unis.unvienna.org/unis/pressrels/2024/unisl354.html>.

⁽¹²⁾ Per maggiori informazioni cfr.: <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2024/unisl357.html>.

⁽¹³⁾ <https://uncitral.un.org/en/judicialsaleofships/status> (data dell'ultimo accesso: 24 marzo 2025).

⁽¹⁴⁾ Articolo 21 - Entrata in vigore - https://treaties.un.org/doc/Treaties/2022/12/20221207%2011-11%20AM/CH_%20X-21.pdf.

⁽¹⁵⁾ https://commission.europa.eu/priorities-2024-2029_it.

numero di paesi e partner commerciali dell'UE ad aderire alla convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è disciplinata dall'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), prevede misure volte a garantire "il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione" e l'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), riguarda la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di giurisdizione, anche per quanto concerne, ad esempio, le azioni relative all'annullamento o alla sospensione della vendita giudiziaria di una nave. L'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), prevede inoltre "la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali", mentre l'articolo 81, paragrafo 2, lettera e), mira a garantire un "accesso effettivo alla giustizia".

In linea con l'obiettivo strategico di agevolare l'accesso alla giustizia, in particolare prevedendo norme i) sulla competenza giurisdizionale e ii) sul riconoscimento e l'esecuzione rapidi e semplici delle decisioni in materia civile e commerciale emesse negli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)⁽¹⁶⁾. Detto regolamento stabilisce quali autorità giurisdizionali di quale Stato membro siano competenti a decidere su una controversia civile o commerciale che presenta un elemento internazionale. Dispone inoltre che la decisione emessa in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare, e che le decisioni e gli atti pubblici emessi in uno Stato membro ed esecutivi in tale Stato membro abbiano efficacia esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Prevede altresì due moduli: l'attestato relativo alle decisioni e l'attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie.

Inoltre l'UE dispone di un sistema interno ben sviluppato che disciplina la notificazione e la comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri. Il sistema di notificazione e comunicazione degli atti, che si applica dal maggio 2001, prevede una procedura per la notificazione e la comunicazione degli atti tramite "organi mittenti" e "organi riceventi" designati senza ricorrere ai canali consolari e diplomatici, nonché altre modalità di notificazione e comunicazione degli atti. Il sistema di cooperazione giudiziaria nella notificazione e nella comunicazione degli atti è stato modernizzato con l'adozione del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁽¹⁷⁾. Tale regolamento introduce nuove norme volte a migliorare l'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri sfruttando la digitalizzazione e l'uso della tecnologia moderna, al fine di promuovere, in ultima analisi, l'accesso alla giustizia e un processo equo per le parti.

A livello internazionale, le questioni relative alla competenza giurisdizionale internazionale e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono disciplinate dai seguenti accordi multilaterali di cui l'UE è parte: la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro⁽¹⁸⁾; la convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

⁽¹⁶⁾ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

⁽¹⁸⁾ GU L 133 del 29.5.2009 (allegato I).

commerciale; l'accordo parallelo concluso con la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁹⁾; e la convenzione dell'Aia del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni⁽²⁰⁾.

Attualmente non esiste un quadro internazionale specifico per le vendite giudiziarie di navi, in particolare per il riconoscimento delle vendite giudiziarie di navi straniere e dei loro effetti. Questa situazione crea incertezza giuridica, il che ostacola il commercio internazionale.

Per quanto riguarda i diritti sulle navi, sono stati compiuti vari tentativi, senza successo, per armonizzare le norme sulle vendite giudiziarie di navi, attraverso l'adozione delle convenzioni internazionali per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime del 1926⁽²¹⁾ e del 1967⁽²²⁾ e della convenzione sul sequestro conservativo del 1993⁽²³⁾. Sebbene contenessero disposizioni sulla vendita giudiziaria di navi, queste tre convenzioni non sono state ampiamente accettate.

Al di là di queste convenzioni infruttuose, molte giurisdizioni hanno già riconosciuto gli effetti delle vendite giudiziarie straniere, compreso il titolo di proprietà libero da qualsiasi peso da esse conferito, ad esempio sulla base della cortesia. Tuttavia non esiste un quadro multilaterale globale per il riconoscimento degli effetti delle vendite giudiziarie straniere di navi.

La convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi completerebbe quindi il quadro esistente nell'UE, una volta ratificata dagli Stati membri, e a livello internazionale per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, garantendo che gli effetti delle vendite giudiziarie di navi siano riconosciuti a livello internazionale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta di decisione del Consiglio è coerente con la politica generale dell'UE di agire per garantire che la competenza esterna esclusiva dell'UE sia rispettata nel quadro internazionale, aderendo a convenzioni internazionali che contengono disposizioni nell'ambito della competenza esterna esclusiva dell'UE, ove ciò sia consentito dalla presenza di una clausola d'integrazione regionale (clausola REIO) nella convenzione.

Come nel caso di specie, la clausola REIO consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica di firmare, accettare, approvare o aderire a uno strumento internazionale, o di autorizzare gli Stati membri dell'UE a farlo a nome dell'UE.

La clausola di deconnessione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della convenzione di Pechino garantirà un collegamento armonioso tra gli strumenti del diritto dell'UE e la convenzione e, per quanto possibile e ove opportuno, salverà l'applicazione degli strumenti attuali o futuri dell'Unione, in particolare le norme contenute nel regolamento Bruxelles I bis e nel regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

In particolare, la clausola di deconnessione garantirà che le norme dell'UE sulla competenza giurisdizionale in materia di esecuzione delle decisioni tra Stati membri non siano pregiudicate. Tale clausola dovrebbe inoltre garantire che, qualora un atto debba essere notificato o comunicato tra Stati membri e il destinatario sia domiciliato all'interno dell'UE, si

⁽¹⁹⁾ GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

⁽²⁰⁾ GU L 187 del 14.7.2022, pag. 4.

⁽²¹⁾ Conclusa il 10 aprile 1926 a Bruxelles.

⁽²²⁾ Conclusa il 27 maggio 1967 a Bruxelles.

⁽²³⁾ Adottata il 12 marzo 1999 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite/dell'Organizzazione marittima internazionale ("conferenza diplomatica ONU/IMO").

applichino le norme dell'UE in materia di notificazione e comunicazione degli atti tra lo Stato mittente e quello ricevente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), TFUE, in quanto la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi è uno strumento internazionale rientrante nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, alcune disposizioni della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi rientrano nell'ambito della competenza esterna esclusiva dell'UE in quanto "[possono] incidere su norme comuni o modificarne la portata". La convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi contiene disposizioni sulla competenza giurisdizionale che possono incidere sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ossia l'articolo 9 della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi "Competenza giurisdizionale per l'annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria"). Tale convenzione contiene inoltre disposizioni sulla notifica dell'avviso di vendita giudiziaria di una nave che possono incidere sull'applicazione del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (ossia l'articolo 4 della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi "Avviso di vendita giudiziaria").

• Dichiarazioni su determinate materie di competenza esclusiva dell'Unione europea

L'articolo 18, paragrafo 2 (Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica) della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi prevede che l'Unione europea, all'atto della firma della convenzione, presenti al depositario una dichiarazione indicante le materie disciplinate dalla convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento della firma della convenzione, il 14 marzo 2024, l'UE ha formulato tale dichiarazione indicando la propria competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione⁽²⁴⁾.

Tale dichiarazione è acclusa alla presente proposta.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile

• Proporzionalità

La presente proposta intende i) aumentare l'accesso alla giustizia per le parti dell'UE garantendo il riconoscimento degli effetti delle vendite giudiziarie straniere di navi e ii) rafforzare la certezza del diritto per le imprese e i cittadini coinvolti in operazioni internazionali. Allo stesso tempo, la convenzione ha il potenziale di ridurre i costi e la durata dei procedimenti giudiziari transfrontalieri.

Tali obiettivi potrebbero essere conseguiti soltanto aderendo a un sistema che stabilisce una serie di norme uniformi che conferiscono effetti internazionali alle vendite giudiziarie di navi,

⁽²⁴⁾ <https://uncitral.un.org/en/judicialsaleofships/status>.

vendute libere ed esenti da qualsiasi ipoteca e da qualsiasi vincolo, anche ai fini della registrazione della nave, e che promuove la diffusione di informazioni su potenziali vendite giudiziarie alle parti interessate, quale quello adottato nella convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.

Un'azione unilaterale a livello dell'UE non consentirebbe di conseguire tali obiettivi in quanto non potrebbe garantire che gli effetti delle vendite giudiziarie di navi effettuate nell'UE siano riconosciuti in paesi al di fuori dell'UE, dove la nave venduta mediante vendita giudiziaria potrebbe essere registrata. Questa situazione non eviterebbe i problemi derivanti dallo status quo a livello internazionale, vale a dire l'assenza di norme concordate sul riconoscimento di un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso a seguito di una vendita giudiziaria e la conseguente mancanza di certezza del diritto.

La conclusione di un quadro multilaterale come la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi sarebbe più efficiente rispetto all'avvio di negoziati bilaterali con Stati non appartenenti all'UE. Garantirebbe un quadro giuridico comune per il riconoscimento degli effetti della vendita giudiziaria di navi, indipendentemente dal luogo in cui avviene la vendita. Garantirebbe inoltre un quadro giuridico comune per i cittadini e le imprese dell'UE che chiedono il riconoscimento del titolo di proprietà libero da qualsiasi peso su una nave acquistata mediante vendita giudiziaria sia negli Stati terzi che all'interno dell'UE.

Infine, la presente proposta non va al di là dell'obiettivo di garantire che la competenza esterna esclusiva dell'UE su talune disposizioni della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi sia rispettata e che tale convenzione non ostacoli l'applicazione del diritto dell'UE tra gli Stati membri dell'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non applicabile

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Poiché l'UNCITRAL ha convocato una prima riunione esplorativa su un progetto di strumento sulla vendita giudiziaria di navi nel maggio 2019, gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati in sede di gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) del Consiglio in merito alle diverse opzioni e alle linee coordinate da adottare in relazione alla posizione dell'UE nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro VI (Vendita giudiziaria di navi) dell'UNCITRAL. Inoltre i delegati degli Stati membri sono stati regolarmente consultati in loco a Vienna o a New York durante le sessioni del gruppo di lavoro. La Commissione ha riferito in merito ai risultati delle riunioni del gruppo di lavoro VI dopo ogni sessione dell'UNCITRAL in seno al gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) del Consiglio.

Dal momento dell'adozione della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi il 7 dicembre 2022, la Commissione, presentando la posizione dell'UE, è stata invitata a fornire aggiornamenti sul processo di firma e conclusione della convenzione in occasione di varie conferenze, seminari e lezioni⁽²⁵⁾ organizzati dagli Stati membri, da loro associazioni sul

⁽²⁵⁾ Elencati nella sezione "Assunzione e uso di perizie".

diritto marittimo e da università. Nel contesto di tali attività, la Commissione coglie l'occasione per dialogare con le autorità competenti e gli esperti degli Stati membri al fine di raccogliere aggiornamenti e sviluppi a livello nazionale sui lavori intrapresi per garantire la corretta attuazione della convenzione al momento della sua ratifica. La Commissione riferisce periodicamente sui principali risultati di tali attività in seno al gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) del Consiglio.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel processo di negoziazione della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi la Commissione ha consultato in modo coerente e trasparente gli esperti degli Stati membri e si è avvalsa delle loro competenze.

Inoltre nei suoi lavori la Commissione si è basata sulle competenze acquisite a seguito del convegno dedicato alle questioni connesse ai lavori sul futuro strumento internazionale sulla vendita giudiziaria di navi organizzato sotto il patrocinio della presidenza croata il 7 settembre 2020. Il panel del convegno era composto da vari esperti internazionali in diritto marittimo, in particolare nelle vendite giudiziarie di navi, e ha richiamato la partecipazione di un'ampia gamma di specialisti dei settori marittimo, del commercio internazionale e della finanza. I riscontri ricevuti dai portatori di interessi in risposta a un invito a fornire pareri sulla comprensione del problema da parte della Commissione e sulle possibili soluzioni suggerite nel progetto UNCITRAL sono stati molto utili per il lavoro della Commissione.

Nell'ambito dei lavori intrapresi in merito alla richiamata convenzione, le delegazioni degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro VI dell'UNCITRAL erano composte da esperti, tra cui esponenti del mondo accademico e funzionari governativi. Le consultazioni con il settore marittimo a livello mondiale condotte attraverso la partecipazione attiva della Commissione alla conferenza del 2022 del Comité Maritime International (CMI) (18-21 ottobre 2022 ad Anversa, Belgio) hanno evidenziato un interesse generale e un forte sostegno alla convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.

Analogamente, il simposio di Malta sulla convenzione di Pechino, organizzato dal governo maltese in collaborazione con l'UNCITRAL e il Comité Maritime International (CMI), tenutosi il 26 aprile 2023, ha offerto una prima opportunità per discutere con i principali legislatori internazionali ed europei, i portatori di interessi del settore marittimo e bancario e la Commissione europea in merito alle varie conseguenze delle vendite giudiziarie di navi e alle implicazioni e ripercussioni della convenzione. I pareri espressi e gli scambi avvenuti durante l'evento hanno aiutato la Commissione europea a comprendere meglio le questioni in gioco e a definire le proprie decisioni politiche future, portando alla rapida adozione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione il 30 giugno 2023.

Il 23 e 24 ottobre 2023 la Commissione ha organizzato, unitamente alla presidenza spagnola, un seminario con l'obiettivo di fornire agli Stati membri dell'UE una piattaforma per valutare i potenziali benefici della convenzione di Pechino, avviare discussioni significative, condividere competenze e promuovere la cooperazione al fine di rafforzare il commercio e gli investimenti nel settore marittimo. Il seminario ha riunito 24 esperti degli Stati membri (tra cui rappresentanti della magistratura, dei registri navali e funzionari delle amministrazioni nazionali), rappresentanti delle associazioni sul diritto marittimo (Italia, Spagna, Croazia, Belgio, Paesi Bassi, Malta), il segretariato dell'UNCITRAL, il Comité Maritime International (CMI), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF Global), la Camera internazionale della marina mercantile (ICS), l'International Bar Association (IBA), il Consiglio marittimo internazionale e baltico (BIMCO) e il mondo accademico. Gli esperti hanno fornito orientamenti e assistenza nell'esaminare in dettaglio il contenuto della convenzione di Pechino e nel valutare le sfide e i

vantaggi derivanti dalla firma e dalla ratifica della convenzione. La partecipazione attiva degli Stati membri e degli esperti del settore ha confermato che, una volta che la convenzione sarà firmata e ratificata dagli Stati membri dell'UE, i portatori di interessi dell'Unione, compresi i potenziali acquirenti di navi, saranno adeguatamente tutelati. Inoltre gli investitori dell'UE, che spesso finanziano gli acquisti di navi tenendo a garanzia la nave stessa, saranno in grado di farlo con maggiore fiducia. Indubbiamente questo rafforzerà il commercio marittimo internazionale, che costituisce la struttura portante di numerose economie locali e nazionali in tutta l'Unione. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che il seminario non solo ha offerto ai partecipanti un consesso per familiarizzare con le disposizioni e i principi fondamentali della convenzione e discutere i vantaggi della ratifica e dell'attuazione a livello nazionale, ma, soprattutto, ha offerto l'opportunità di affrontare potenziali sfide e di esaminare le possibilità per superarle. Gli Stati membri sono stati incoraggiati ad avviare la collaborazione e lo scambio di informazioni per facilitare la ratifica della convenzione di Pechino e consentirne una rapida entrata in vigore. Di conseguenza, anche a seguito della firma da parte di alcuni Stati membri, la Commissione viene regolarmente aggiornata sui progressi compiuti nell'attuazione a livello nazionale verso la ratifica futura della convenzione.

Infine la Commissione si è avvalsa delle ampie competenze a livello di UE in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni a livello dell'UE nel quadro del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e del precedente regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che a sua volta è stato il successore della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito ampi orientamenti in relazione all'interpretazione e all'applicazione di tali strumenti.

• **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è corredata di una valutazione d'impatto. Tuttavia, come indicato in precedenza, sono state svolte intense consultazioni con gli esperti degli Stati membri e con il settore marittimo in generale prima dell'inizio dei lavori sul progetto di convenzione, nel corso dei negoziati in seno all'UNCITRAL e dopo la relativa adozione.

Già nel 2018 si è tenuto un convegno ad alto livello a La Valletta, Malta, il 27 febbraio 2018, nel corso del quale il progetto iniziale di proposta di convenzione sulla vendita giudiziaria di navi ha ricevuto sostegno da una sezione trasversale del settore marittimo internazionale⁽²⁶⁾, compresi i finanziatori navali, i proprietari di navi, i fornitori di combustibili, i riparatori navali, le autorità portuali e i registri navali. Il governo svizzero ha inoltre preparato un documento dettagliato⁽²⁷⁾ contenente tra l'altro i risultati e le conclusioni del convegno ad alto livello, che è stato discusso e debitamente preso in considerazione dalla commissione UNCITRAL nella sua cinquantunesima sessione (New York, 25 giugno-13 luglio 2018). Tali consultazioni e lavori sono proseguiti nel corso del processo negoziale in seno all'UNCITRAL, sia a livello dell'UE che a livello internazionale e sono ancora in corso come illustrato in precedenza.

⁽²⁶⁾ Tra cui rappresentanti del Consiglio marittimo internazionale e baltico (BIMCO), della Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF) e della Federazione delle associazioni nazionali degli agenti marittimi e dei broker (FONASBA).

⁽²⁷⁾ <https://documents.un.org/doc/undoc/ltid/v19/008/27/pdf/v1900827.pdf?OpenElement>.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta mira ad agevolare e migliorare l'accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE, poiché disporre di un quadro giuridico per il riconoscimento internazionale degli effetti della vendita giudiziaria di navi contribuirà a un giusto processo per quanto riguarda la vendita giudiziaria e garantirà che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di far valere i propri diritti.

Inoltre la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi migliorerà la tutela e i mezzi di ricorso giurisdizionali per i creditori in buona fede, che generalmente mirano a massimizzare i loro crediti, e ciò riflette in una certa misura le norme interne dell'UE che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento Bruxelles I bis, nonché quelle relative alla notificazione e alla comunicazione degli atti stabilite nel regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e nella sua rifusione.

Le possibilità previste dalla convenzione per proporre una domanda o istanza volta ad annullare la vendita giudiziaria di una nave che conferisce un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso o a sospenderne gli effetti (articolo 9 "Competenza giurisdizionale per l'annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria") e una disposizione di ordine pubblico prevista dalla convenzione (articolo 10 "Circostanze in cui la vendita giudiziaria è priva di effetti internazionali") sono in linea con i diritti fondamentali e i principi di equità procedurale dell'UE e con l'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento degli effetti della vendita giudiziaria. Di conseguenza ciò contribuirà a garantire che i diritti fondamentali quali il diritto alla difesa o il diritto a un equo processo siano stati debitamente rispettati in un paese non appartenente all'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2024/414 del Consiglio⁽²⁾, la convenzione è stata firmata il 14 marzo 2024 a nome dell'Unione per le materie di competenza esclusiva dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) La convenzione costituisce il primo strumento internazionale che istituisce un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, preservando nel contempo il diritto interno che disciplina la procedura delle vendite giudiziarie e le circostanze in cui tali vendite conferiscono un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso. La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. Garantendo la certezza del diritto quanto al titolo che l'acquirente acquisisce sulla nave quando essa naviga a livello internazionale, la convenzione mira a massimizzare il prezzo che la nave è in grado di attrarre sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, nonché a promuovere il commercio internazionale. È pertanto auspicabile la convenzione sia applicata quanto prima.
- (3) La conclusione della convenzione a nome dell'Unione contribuirà a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo creando un regime uniforme per gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, che sono obiettivi fondamentali dell'Unione da realizzare nelle sue attività conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea.
- (4) L'Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle

⁽¹⁾ GU C, [...], [...], ELI: [...].

⁽²⁾ Relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 (GU L, 29.1.2024).

decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell'Unione ha adottato, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1215/2012⁽³⁾ e il regolamento (UE) 2020/1784⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.

- (5) L'Unione dovrebbe diventare parte della convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Allo stato attuale, ciò vale, in particolare, per talune disposizioni della convenzione relative a questioni concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L'adesione dell'Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.
- (6) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che tale dichiarazione sia presentata all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Al momento della firma, l'UE ha formulato tale dichiarazione indicando la propria competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) È opportuno approvare la convenzione e l'acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi ("convenzione") è approvata⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

⁽⁵⁾ Il testo della convenzione è pubblicato nella GU L, XXXXX.

Articolo 2

L'acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell'Unione è approvata⁽⁶⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

⁽⁶⁾ La dichiarazione relativa alla competenza dell'Unione è pubblicata nella GU L, XXXXX.

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi").

1.2. Settore/settori interessati

Giustizia

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo principale della presente proposta consiste nel proporre la conclusione della convenzione a nome dell'Unione, il che contribuirà a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo creando un regime uniforme per gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi.

1.3.2. Obiettivi specifici

Proporre che la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi sia conclusa a nome dell'Unione.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione della convenzione a nome dell'Unione e la sua successiva ratifica da parte degli Stati membri potrebbero rafforzare la crescita degli scambi fornendo maggiore certezza del diritto, promuovendo in tal modo un'Europa più solida sulla scena mondiale. Contribuiranno inoltre a mantenere una politica commerciale che rimanga trasparente e inclusiva.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/D

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ **una nuova azione;**
- ☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁽¹⁾;**
- ☐ **la proroga di un'azione esistente;**
- ☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

N/D

- 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La conclusione della convenzione a nome dell'Unione e, successivamente, la sua ratifica da parte degli Stati membri possono essere effettuate dal Consiglio soltanto su proposta della Commissione e costituiscono pertanto una competenza esclusiva per natura, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

La conclusione della convenzione a nome dell'Unione e la sua successiva ratifica da parte degli Stati membri potrebbero rafforzare la crescita degli scambi fornendo maggiore certezza del diritto, promuovendo in tal modo un'Europa più solida sulla scena mondiale. Contribuiranno inoltre a mantenere una politica commerciale che rimanga trasparente e inclusiva.

- 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/D

- 1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

- 1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

- 1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

- 1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁽²⁾

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

⁽²⁾ Details of budget implementation methods and references to the Financial Regulation may be found on the BUDGpedia site: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>

- ☐ a opera delle agenzie esecutive.
- ☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.
- ☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - ☐ a organismi di diritto pubblico;
 - ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
 - ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/D

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/D

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/D

- 2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
[...]

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁽³⁾	di paesi EFTA ⁽⁴⁾	di paesi candidati e potenziali candidati ⁽⁵⁾	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
		N/D	N.	N.	N.	N.
		N/D	N.	N.	N.	N.
		N/D	N.	N.	N.	N.

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

⁽³⁾ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁽⁴⁾ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁽⁵⁾ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazioni e specifica
		N/D	N.	N.	N.	N.
		N/D	N.	N.	N.	N.
		N/D	N.	N.	N.	N.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero				
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁶⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000

⁽⁶⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁷⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario		Numero					

⁽⁷⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

pluriennale							
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁸⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000

⁽⁸⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽⁹⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative"^(10)			
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁰⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹¹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹²⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000

⁽¹¹⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

⁽¹²⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....>	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹³⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamanti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹⁴⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000

⁽¹³⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

⁽¹⁴⁾ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....>	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative"⁽¹⁵⁾			

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni =				

⁽¹⁵⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

finanziario pluriennale	Totale pagamenti)					
--------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁽¹⁶⁾	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	Totale N.	Totale Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁽¹⁷⁾ ... [...]																		
- Risultato																		

⁽¹⁶⁾ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁽¹⁷⁾ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁽¹⁸⁾

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0

⁽¹⁸⁾ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0
TOTALE		0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁽¹⁹⁾			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁽¹⁹⁾ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

La presente iniziativa è strettamente limitata a consentire all'Unione di concludere una convenzione internazionale ("convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi"), il che a sua volta consentirebbe agli Stati membri dell'UE che hanno firmato o firmeranno la convenzione in questione di procedere alla sua ratifica. La presente azione non ha alcuna rilevanza a livello digitale.

4.2. **Dati**

N/D

4.3. Soluzioni digitali

N/D

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D